



CITTÀ DI MESSINA
IL SINDACO

PROT. N° 185204 DEL 13.08.2020

TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE

TITOLO: CLASSE: FASCICOLO:

REGISTRATO AL N. 243

della Ordinanze dell'Anno

13 AGO 2020

CAPO UFFICIO

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 – Misure di contrasto e contenimento del contagio da COVID 19: limitazioni alle manifestazioni ed eventi aggregativi nei giorni del 14 e 15 agosto 2020-

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 190 del 30 luglio 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Rilevato l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 6 agosto 2020, il quale evidenzia segnali che richiedono particolare attenzione a causa di un aumento del livello dei contagi, determinato per effetto della insorgenza di più cluster territorializzati e per la incidenza nel computo dei positivi (in permanenza sul territorio della Regione) di un numero assai significativo di migranti risultati positivi all'accertamento diagnostico, con crescente progressione nel corso delle ultime 72 ore;

Ritenuto pertanto necessario nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione di assembramenti adottando misure straordinarie e per un periodo limitato di tempo, finalizzate alla verifica del rispetto delle misure sul distanziamento personale e dell'andamento della curva epidemiologica del virus COVID-19 contemperando altresì il diritto dei cittadini a potere vivere esperienze di socializzazione e di intrattenimento, pur sempre nel rispetto delle disposizioni sanitarie sul distanziamento sociale e con i limiti dettati dalla normativa vigente;

Visto l'approssimarsi del "Ferragosto" che è tradizionalmente dedicato, soprattutto nelle borgate marinare, all'organizzazione di festeggiamenti pubblici e privati durante i periodi diurni e/o notturni, attirando la partecipazione di un notevole afflusso di pubblico;

Ritenuto pertanto necessario contemperare il rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale per il contenimento ed il contrasto alla diffusione del COVID 19, con il concorrente diritto delle persone di celebrare il Ferragosto, avendo cura di salvaguardare e tutelare il preminente interesse della salute pubblica al fine di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio causato dal Covid 19 in tutte le occasioni che possano dare luogo a situazioni di aggregazioni anche serali/notturne;

Considerato che con Ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 09/08/2020 il Presidente della Regione Siciliana ha emanato alcune misure di contenimento del contagio, così stabilendo all'art. 2:

"1. Le notti dei giorni 14 e 15 agosto p.v., tenuto conto della necessità di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, ciascun esercizio commerciale qualificabile ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza che intenda promuovere eventi aperti al pubblico, comunica tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti.

2. Resta fermo, l'assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della capienza, l'obbligo di utilizzare spazi all'aperto e di indossare la mascherina.

3. Al fine di evitare forme di assembramento in aree demaniali (anche in spiaggia), i sindaci con propria ordinanza possono vietare lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi."

Richiamata l'O.S. n. 235 dell'1/8/2020 in virtù della quale rimangono immutate le condizioni per le quali è necessario disporre delle limitazioni al consumo di sostanze alcoliche anche alla luce degli ultimi controlli eseguiti dalla Polizia Municipale;

Richiamato il Tavolo Tecnico che si è tenuto presso il Comune di Messina il 13 agosto 2020 presieduto dal Sindaco, con la partecipazione della Polizia Municipale, della polizia Metropolitana, della Capitaneria di Porto e della Messina Servizi Spa nel corso del quale sono state definite le attività di prevenzione e controllo delle spiagge che si svolgeranno nelle giornate del 14 e 15 agosto 2020;

Visto il D.A. 735/2020 dell'Assessore per la Salute e dell'Assessore per il territorio e l'Ambiente della Regione Sicilia con il quale è stato assegnato al Comune di Messina il finanziamento per le attività destinate al contenimento ed alla prevenzione del contagio da COVID 19 in corrispondenza delle spiagge libere;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- 1) E' vietato accendere falò e fuochi a fiamma libera, installare tende e qualsiasi altra struttura amovibile sulle aree demaniali, ivi comprese le spiagge e gli arenili;
- 2) E' fatto divieto consumare bevande, alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro sulle aree demaniali, ivi comprese le spiagge e gli arenili;
- 3) Dalle ore 6,00 alle ore 9,00 di sabato 15 agosto 2020 e dalle ore 6,00 alle ore 9,00 di domenica 16 agosto 2020 la Messina Servizi Bene Comune Spa procederà alla pulizia, disinfettazione e sanificazione delle spiagge, per cui è fatto divieto nelle su indicate fasce orarie a chiunque di permanere sulle spiagge, sugli arenili e nelle aree demaniali al fine di consentire che le suddette operazioni di pulizia, disinfettazione e sanificazione siano svolte in totale sicurezza;
- 4) E' fatto divieto dopo le ore 20,00 fino alle ore 08,00 di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini, spiagge pubbliche, arenili, aree demaniali, aree di mercato, torrenti e ville aperte al pubblico;
- 5) E' fatto divieto per i distributori automatici di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24,00 fino alle ore 07,00;
- 6) Resta consentita la somministrazione di bevande alcoliche per le attività di ristorazione /attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali - a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo - ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie solo all'interno dei locali e nelle aree esterne in concessione (plateatici e/o dehors) fino alle ore 01,30 e con obbligo allo sbicchieramento;
- 7) E' fatto obbligo, nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale introdotte dal D.P.C.M. del 7 Agosto 2020, art.1, di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro con divieto di assembramento derivante anche da eventi aggregativi;
- 8) E' fatto obbligo dell'uso delle mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non risulti possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- 9) E' fatto obbligo di osservare la igiene costante e accurata delle mani;
- 10) I locali indicati all'art. 1 della Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 31 del 9 agosto 2020 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati) che intendano organizzare eventi nelle sere del 14 e del 15 agosto 2020 esclusivamente all'aperto, nel rispetto del limite massimo del 40% della capienza, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al Comune di Messina nelle 48 ore antecedenti.
- 11) Sabato 15 agosto 2020 restano sospese tutte le attività dei mercati alimentari e non alimentari.

DISPONE

Che la Polizia Municipale, la Polizia Metropolitana di Messina e tutti gli Organi di controllo sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative con applicazione del massimo edittale previsto, tenuto conto dello stato di emergenza vigente, dell'andamento epidemiologico del contagio, nonché del grave allarme sociale dettato dall'attuale condizione di circolazione del virus nella popolazione.

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Messina.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Messina.

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- Presidenza della Regione Siciliana;
- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana
- Messina Servizi Bene Comune Spa;
- Struttura Territoriale Ambiente di Messina;

IL SINDACO

On.le Cateno De Luca

